



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Prot. n. AOOUSPBA/(riportato in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella provincia di Bari (peo istituzionali)

p.c.

Al Direttore Generale

dell'USR Puglia

direzione-puglia@istruzione.it

Alle Segreterie provinciali

delle OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo)

All'UST BARI - sito web e atti

Oggetto: ITP. Contenzioso seriale. Inserimento con riserva/ depennamento in II fascia.

Pervengono a questo Ufficio segnalazioni relative al mancato depennamento di aspiranti ITP, illegittimamente presenti nelle seconde fasce di istituto.

Nel caso di aspiranti ITP inseriti con riserva nelle seconde fasce di istituto, ai rende necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. – quali istituti capofila - al monitoraggio costante dell'aggiornamento dello stato del contenzioso e dell'emanazione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione, consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.

La normativa vigente sulle graduatorie di istituto impedisce la permanenza/inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di ricorrenti senza alcun provvedimento giurisdizionale (TAR Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) o di ricorrenti per i quali è stato emesso provvedimento giurisdizionale favorevole all'Amministrazione, né si può estendere ad altri ricorrenti il giudicato sfavorevole alle pubbliche amministrazioni (art. 1, co.132 L. 30 dicembre 2004, n. 311, prorogato a carattere permanente dall'art. 41, co.6, del DL n. 207/2008)

Si fa riferimento, per esempio, ai ricorsi al TAR Lazio identificati con numero RG 7915/2017 e RG 11600/2017, alle favorevoli sentenze del Consiglio di Stato n. 5240 del 24 luglio 2019 e n. 5483 del 1 agosto 2019, che si aggiungono alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4503 e n. 4507 del 2018, che hanno dichiarato non abilitante il diploma ITP per cui ai docenti in possesso di tale titolo non spetta l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

E' necessario ed urgente che gli istituti scolastici capofila effettuino tempestivamente i depennamenti con apposito decreto, che deve richiamare espressamente il provvedimento giurisdizionale favorevole all'Amministrazione. Il medesimo decreto andrà inviato alle scuole nelle cui graduatorie è inserito l'aspirante, e per conoscenza allo scrivente Ufficio.

In sintesi,

1. i docenti inseriti in II fascia destinatari delle succitate sentenze e di altre analoghe dovranno essere esclusi dalla predetta fascia;
2. in caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive, i docenti interessati dovranno essere inseriti in II fascia con riserva;
3. in caso di sentenze favorevoli definitive e quindi non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà confermare l'inserimento in II fascia "pleno iure"



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Nel caso di attribuzione di supplenza a docenti ITP inseriti con riserva, il contratto dovrà contenere apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Si evidenzia che resta fermo il diritto all'inserimento a pieno titolo degli ITP nella III fascia delle graduatorie di istituto.

Si richiamano sull'argomento le indicazioni riportate nella nota MIUR 38905 del 28 agosto 2019.

3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP

Si forniscono indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto. Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell'anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare. Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.» Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. "pleno iure". Nelle fattispecie ancora sub iudice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell'interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all'insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR.. Infine, si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l'iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all'art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l'inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO